

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Provincia di Modena

Seduta n. 23

Deliberazione nr. 69 del 30/10/2013

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Adozione di modifiche Al "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa". Approvazione.

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 9.30 nell'Ufficio del Presidente, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa è convocata la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

1. BORSARI PIER PAOLO	Presidente	Presente
2. FOGLI SANDRO		Presente
3. BORGHI ALBERTO		Presente
4. GATTI MARINO		Presente

Totale presenti 4

Totale assenti

Partecipa all'adunanza il Responsabile Affari Generali dell'Unione, Dott. Stefano Sola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Borsari Pier Paolo nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazioni di Giunta n. 33 del 28.06.2008 e n. 65 del 29.12.2008, è stato approvato, e successivamente modificato ed integrato, il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, disciplina integrativa del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ricordato che il Regolamento stesso è stato inviato, entro 30 giorni dalla pubblicazione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Dato atto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha effettuato il controllo di tipo collaborativi previsto dall'art. 3 della Legge 244/2007, suggerendo la modifica dell'art. 6 comma 5 del Regolamento, ed ha inviato la propria deliberazione al Consiglio comunale ed al Sindaco, affinché ne tengano conto nell'esercizio dei poteri di modifica del Regolamento in materia di incarichi esterni;

Ritenuto opportuno accogliere quanto suggerito, al fine di rendere lo strumento organizzativo interno coerente ai modelli organizzativi individuati dalla sezione della Corte dei Conti;

Richiamati:

- l'autonomia organizzativa e regolamentare dei Comuni così come sancita dall'art. 3 del T.U. n. 267/2000;
- l'art. 42 c.2 lett. a) D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alle competenze del Consiglio
- l'art. 48 c.3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alle competenze della Giunta in merito all'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Unico del Personale, dottor Stefano Sola, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Con voto unanime, reso in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di recepire le indicazioni fornite dalla Sezione regionale della Corte dei Conti, con propria deliberazione, relativamente al Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
- 2) Di approvare il Regolamento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che l'allegato Regolamento è da intendersi parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- 4) Di disporre l'invio del Regolamento adottato con la presente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;

Allegato: Regolamento.

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ad integrazione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Publicato all'Albo Pretorio dal

al

INDICE

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Ambito di applicazione

ART. 3 Competenza per il conferimento degli incarichi

ART. 4 Presupposti e requisiti per il conferimento

ART. 5 Programmazione dei fabbisogni

ART. 6 Criteri e modalità di conferimento

ART. 7 Procedura comparativa

ART. 8 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

ART. 9 Disciplinare di incarico

ART. 10 Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi

ART. 11 Limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali autonomi a soggetti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale l'Unione comuni del Sorbara, in qualità di ente locale, provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti Codice Civile, il conferimento di incarichi autonomi a soggetti esterni all'Amministrazione, quali ad esempio prestazioni di tipo intellettuale, prestazioni occasionali, collaborazioni di natura coordinata e continuativa (co.co.co.) ed incarichi libero-professionali.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

- a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b. gli incarichi professionali relativi ai servizi tecnici di ingegneria e di architettura, in generale prestati da personale iscritto agli albi professionali e quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
- c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, revisori dei conti, difensore civico, e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 6 quater, D. Lgs.165/2001;

ART. 3 (Competenza per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, vengono conferiti dai competenti Direttori d'Area, Responsabili di settore, Responsabili di servizio o di Struttura di polizia municipale, individuati ai sensi dell'art. 1092co. D.lgs. 267/2000, d'ora in avanti "Responsabili".

ART. 4 (Presupposti e requisiti per il conferimento)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Unione comuni del Sorbara può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Unione comuni del Sorbara;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed "altamente qualificata", espressione quest'ultima da intendersi in senso oggettivo quale contenuto della prestazione, che non può essere generica o coincidere con la normale competenza posseduta dai titolari degli organi burocratici;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della “comprovata specializzazione universitaria” solo per ipotesi tassative e, cioè, per attività che devono essere svolte da in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da “professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

3. Gli incarichi divengono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante, di cui all'articolo 10.

ART. 5 (Programmazione dei fabbisogni)

L'Amministrazione Comunale individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46 comma 2 della Legge 6 Agosto 2008 n. 133, i programmi, progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 2.

A tal fine, i Servizi programmano i fabbisogni nell'ambito dei documenti programmatori approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 6 (Criteri e modalità di conferimento)

1. In esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 4, il Responsabile individua, di norma, i collaboratori mediante procedura comparativa, avviata mediante apposita determinazione, in cui deve:

- a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo alla Amministrazione Comunale;
- b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività stessa, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che tale corrispettivo sia proporzionato all'attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite all'Ente.

3. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Comune, per un periodo di almeno 15 giorni fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
4. Le manifestazioni di interesse possono essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di tre anni.
5. Per incarichi di importo inferiore a euro 10.000,00 lordi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tra i professionisti inseriti nelle liste di accreditamento di cui al successivo comma 6.
6. Periodicamente, e comunque ogni tre anni, i servizi interessati pubblicano apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma 3, per la formazione di una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti culturali, professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
7. A dette liste l'Amministrazione Comunale può attingere, qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 netti, oppure riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato, per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, utilizzando un criterio di rotazione.

ART. 7 (Procedura comparativa)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico, il Responsabile effettua la valutazione e, in tale attività, può avvalersi di apposita commissione da lui presieduta e nominata e composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La valutazione è effettuata comparando, a seconda dei casi, gli elementi curriculari e le proposte economiche.
3. Per ciascun curriculum pervenuto, viene elaborato un giudizio sintetico. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, è possibile ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.
4. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Responsabile di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e il corrispondente giudizio sintetico dovranno fare riferimento:
 - a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o simili rispetto a quelle dell'incarico da affidare – anche presso l'Ente - come emergenti dal curriculum;
 - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
 - d) ai titoli culturali posseduti (a titolo esemplificativo: laurea, dottorato, master, docenze, diplomi di specializzazione ecc.).

ART. 8 (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7, l'Unione comuni del Sorbara può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 7: in tali ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate dall'amministrazione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità dell'esperto esterno o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione specialistica delle risorse umane, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione a convegni e/o seminari in qualità di relatore, stante la incomparabilità della prestazione;
- f) per incarichi per il conferimento dei quali vi siano procedure comparative previste da direttive o norme comunitarie.

ART. 9 (Disciplinare di incarico)

1. Il Responsabile, con propria determinazione, approva le risultanze della procedura comparativa e le clausole contrattuali.
2. Al fine di garantire l'omogeneità dell'azione amministrativa e il corretto inquadramento giuridico ed economico del personale, i contratti di lavoro relativi agli incarichi di cui all'articolo 1, possono essere formalizzati con disciplinari sottoscritti dal Responsabile del Servizio proponente, sulla base di contratti tipo redatti dal Servizio unico del personale;
3. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata dell'incarico;
 - b) luogo in cui viene svolta l'attività;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - e) compenso per l'attività svolta;
4. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, l'esperto è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.
5. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
6. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.
7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 10 (Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi)

1. L'Unione comuni del Sorbara rende noti gli incarichi conferiti:
 - a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale, a cura del servizio unico del personale, al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei

collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (Allegato n. 1 B);

b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007 e s.m.i., dell'art. 15 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, mediante la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, su indicazione del servizio proponente, degli estremi dei provvedimenti, dei Responsabili competenti, di affidamento degli incarichi, completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, del CV dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata nonché dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (Allegato n. 1 A);

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

c) relativamente agli incarichi che comportano una spesa superiore a €. 5.000, la trasmissione obbligatoria e trimestrale alla sezione regionale della Corte dei Conti della scheda allegata al presente Regolamento. Scheda debitamente compilata a cura del Servizio proponente e trasmessa al Servizio finanziario in tempo utile per l'invio alla sezione regionale della Corte dei Conti (Allegato n. 1 C).

ART. 11 (Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze)

1. Il limite di spesa annuo per il conferimento di tutti gli incarichi di cui all'art. 1 è fissato nel bilancio di previsione.

Allegato n. 1: Schede relative alla pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi.

A) Ai sensi dell'art. 10 b) del Regolamento: scheda necessaria per la pubblicazione sul sito web del Comune:



UNIONE COMUNI DEL SORBARA
(Provincia di Modena)

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
GESTIONE INCARICHI COLLABORATORI ESTERNI CONSULENTI
Decreto Legislativo 165/2001 art. 53

DATI CONSULENTE	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE (DA NON PUBBLICARE)	
DATI INCARICO	
ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO	
DESCRIZIONE INCARICO	
NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D'INTERESSI	
DATA INIZIO INCARICO	
DATA FINE INCARICO	
IMPORTO PREVISTO	
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	

SI ALLEGA CV

B) Ai sensi dell'art. 10 a) del Regolamento: scheda necessaria per la comunicazione semestrale, a cura del servizio unico del personale, al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza:

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI GESTIONE INCARICHI COLLABORATORI ESTERNI CONSULENTI Decreto Legislativo 165/2001 art. 53
--

DATI CONSULENTE	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE	
DATA DI NASCITA	
LUOGO DI NASCITA	
DATI INCARICO	
ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO	
DESCRIZIONE INCARICO	
INCARICO CONFERITO IN APPLICAZIONE DI UNA SPECIFICA NORMA (SI/NO) MODALITÀ DI SELEZIONE EFFETTUATA SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI (SI/NO)	
NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D'INTERESSI	
DATA INIZIO INCARICO	
DATA FINE INCARICO	
IMPORTO PREVISTO	
PAGAMENTO	
SALDO (SI/NO)	
ANNO DI LIQUIDAZIONE	
SEMESTRE DI RIFERIMENTO	
IMPORTO EROGATO	

C) Conformemente a quanto stabilito nella circolare della Corte dei Conti del 16.12.2008, gli atti che comportano una spesa superiore a 5.000 euro relativi ad incarichi di collaborazione, sia essa occasionale che coordinata e continuativa, di studio, di ricerca e di consulenza, devono essere obbligatoriamente trasmessi trimestralmente alla Sezione Regionale, allegando la seguente scheda. Tale scheda deve essere debitamente compilata dal servizio interessato ed inviata al Servizio finanziario in tempo utile per l'invio alla sezione regionale della Corte dei Conti.

NB: per la lettura:

Compilazione spettante alla ragioneria dell'ente

Compilazione spettante all'ufficio proponente

SCHEDA DI SINTESI PER LA CORTE DEI CONTI

Denominazione Ente

Codice Fiscale Ente:

Codice ISTAT Ente:

Tipologia di spesa (codice):⁽¹⁾

Spesa complessiva, In €, a carico dell'Ente⁽²⁾

--

Estremi dell'atto con cui è stata autorizzata la spesa;

Data di pubblicazione sul sito web dall'Ente (in quanto prevista):

Sono state adottate procedure comparative per l'individuazione del contraente?

SÌ NO

Forma di pubblicità preventive adottate:⁽³⁾

Codice fiscale del contraente:

--

Cognome e Nome o Denominazione del Contraente/ data e luogo di nascita

Codice di attività ATECO dichiarato da chi esegue la prestazione:⁽⁴⁾

Descrizione sintetica dell'oggetto della prestazione

Codice gestionale Siope corrispondente alla prestazione

Data inizio prestazione:

--

Data fine prestazione:

--

Importo previsto :

--

Il contraente ha svolto incarichi per l'Ente nell'anno precedente?⁽⁵⁾

SÌ NO

Solo per gli enti locali (art. 3, commi 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni)

L'atto di spesa rientra nelle attività istituzionali stabilite dalla legge?

SÌ NO

L'atto di spesa rientra nel programma approvato dal Consiglio (art. 42, comma 2, TUEL)?

SÌ NO

Data di trasmissione delle disposizioni regolamentari sugli Incarichi alla Corte dei Conti:

--

Pagamento

Saldo:

SÌ NO

Anno di liquidazione:

Semestre di riferimento:

--

Importo erogato:

--

--

Note per la compilazione

⁽¹⁾codici incarico: (1) Collaborazione; (2) Studi; (3) Consulenza; (4) Relazioni Pubbliche; (5) Convegni;
(6) Mostre; (7) Pubblicità; (8) Rappresentanza; (9) Servizi di architettura e ingegneria

⁽²⁾Spesa comprensiva degli oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti

⁽³⁾ad esempio: albo pretorio, web, stampa, ecc.

⁽⁴⁾Classificazione delle attività economiche ai sensi del Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006 (vedi <http://ww.istat.it/strumerti/definizioni/ateco/>)

⁽⁵⁾Solo per collaborazioni e prestazioni professionali

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente dell'Unione
F.to BORSARI PIER PAOLO

Il Responsabile AA.GG. dell'Unione
F.to SOLA DOTT. STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'albo pretorio dal **22/1/2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000.

Bomporto li **22/1/2014**

Il Segretario dell'Unione
F.to RIVI DOTT. ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale.

Bomporto li _____

Il Segretario dell'Unione
RIVI DOTT. ALESSANDRA

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

Bomporto li _____

Il Segretario dell'Unione
F.to RIVI DOTT. ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale.

Bomporto, li _____

Il Segretario dell'Unione
RIVI DOTT. ALESSANDRA